ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

SCHEMA DI CONTRATTO

Accordo quadro di durata triennale con unico fornitore per l'affidamento di lavori di di manutenzione ordinaria edile presso gli stabili nella disponibilità della Direzione Generale INPS nella città di Roma, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

CIG: 6204152431.

L' anno duemilaquindici, il giorno [...] del mese di [...], alle ore [...]:00, presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali, siti in Roma, alla Via Ciro il Grande, 21, sono intervenute per sottoscrivere il presente contratto le seguenti Parti:

a) INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n° 21, CAP 00144, nella persona del Dott. Vincenzo Damato, nato a Barletta il 29/01/1967, nella sua qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, domiciliato per la carica presso la sede Centrale dell' Istituto, (indicato anche nel prosieguo come l' «Istituto» o la «Stazione Appaltante»);

b) Operatore economico [...], con sede legale in [...] alla Via [...] n° [...], CAP [...], Codice Fiscale n° [...], partita IVA n° [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...], (indicato anche nel prosieguo come l'«Appaltatore»),

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»);

PREMESSO

- che a mezzo di Determina a Contrarre del Direttore Centrale risorse Strumentali, n° [...] del [...], è stata indetta una procedura di gara nella forma della procedura aperta, ai sensi dell' art. 55 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., nel seguito indicato più brevemente come "*Codice*"; riguardante la stipula di un accordo quadro di durata triennale con unico fornitore per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria edile presso gli stabili nella disponibilità della Direzione Generale INPS nella città di Roma, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul profilo del committente www.inps.it in data [...], sul Servizio Bandi nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sul quotidiano a rilevanza nazionale [...], in data [...], nonché sull'ulteriore quotidiano [...], in data [...], secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 5°, del d.Lgs. 163/06;
- che gli altri documenti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del committente;
- che a mezzo di Determina del direttore Centrale risorse Strumentali, n° [...] del [...], l' Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l' aggiudicazione definitiva dell' appalto in favore dell' operatore economico, quale soggetto che ha offerto il prezzo più basso, pari al ribasso unico percentuale - riferito all' Elenco Prezzi Uni-

tari - del [...]% (dicesi [...]/[...]);

- che il possesso dei requisiti dell' Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile Unico del procedimento(nel seguito indicato più brevemente come «*RUP*») n° [...] in data [...], con la conseguente intervenuta efficacia dell' aggiudicazione definitiva, ai sensi dell' articolo 11, comma 8, del «Codice»;
- che è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto, di cui all' art. 11, comma 10, del «Codice»;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel seguito individuato più brevemente come "*Regolamento*", il RUP e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data [...];
- che con il presente contratto le parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Richiamo alle premesse)

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Il presente Accordo Quadro, stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 59 del d.Lgs. 163/2006, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Operatore economico

aggiudicatario (di seguito denominato Assuntore o Appaltatore) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato Stazione Appaltante), in occasione della sottoscrizione di contratti applicativi per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o al guasto, presso gli immobili e relativi spazi esterni in proprietà o nella disponibilità, attuale o futura, della Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in Roma.

Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza della Direzione Generale, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte.

Resta inteso fra le Parti che il presente Contratto non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Appaltatore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come

quest'ultima potrà rivolgersi, per particolari esigenze proprie, anche ad imprese diverse dall'Appaltatore.

E' comunque escluso che l'Appaltatore possa svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla stazione Appaltante, alcun lavoro se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante medesima.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'Appaltatore si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ - Art. 1 del «CSA».

Art. 3 (Durata del contratto)

L'accordo quadro avrà durata di **36** (diconsi **trentasei**) mesi a decorrenti dalla consegna generale dei lavori ai sensi dell'art. 15 del CSA, purché ciò non determini un impegno finanziario dell'Istituto superiore rispetto agli stanziamenti annuali stabiliti in bilancio.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato ai sensi dell'art. 3 del CSA.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui al primo capoverso, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà protratto del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo

della sua validità non sia stata affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ - Art. 14 del «CSA».

Art. 4 (Luogo di esecuzione dell'accordo quadro)

I lavori di cui al presente Contratto dovranno essere svolti presso il patrimonio di proprietà e/o gestito dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito elencati, con eventuale estensione ad ulteriori stabili, siti in Roma, comunque afferenti alla citata Direzione Generale:

- Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma
- Via Civiltà del Lavoro 46, 00144 Roma
- Via Chopin 35, 00144 Roma
- Via Liszt 34, 00144 Roma
- Viale Ballarin 42, 00142 Roma
- Via C. Beccaria 29, 00196 Roma
- Via J. M. Escrivà de Balaguer 11, edificio B, 00142 Roma
- Via F. Depero 52, 00155 Roma.

Si segnala all'attenzione dell'Appaltatore il particolare pregio degli edifici oggetto del presente capitolato, alcuni dei quali sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici; l'Appaltatore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tut-

te, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

Art. 5 (Importo del contratto)

L' importo contrattuale massimo presunto ammonta a [...] € (diconsi [...]euro), di cui:

a) euro _____ per i lavori propriamente detti;

b) euro _____ per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso;

All'Appalto sarà data attuazione con:

☐ la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di un "**Contratto Normativo**" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell' offerta economica presentata dall'Assuntore;

☐ la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di uno o più "**Contratti Applicativi**" per l'attivazione dei lavori a misura o in economia, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'Accordo Quadro;

☐ la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di "**Ordinativi**" per l'esecuzione esclusivamente di lavori "urgenti" e di "somma urgenza" di cui all'art. 2, punto 1 lettere b) e c), secondo le modalità ed

alle condizioni stabilite dal presente appalto.

L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra calcolato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Appaltatore. Il valore dell'Accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa il minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Con la stipulazione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei "Contratti applicativi" e degli "Ordinativi".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 4 del «CSA».

Art. 6 (Modalità di stipula del contratto)

Il presente contratto viene stipulato a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.Lgs. 163/2006, comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica, entro i limiti delle condizioni fissate dall'Accordo Quadro (art. 59, comma 4, del Codice).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 4 del «CSA».

Art. 7. (Categorie dei lavori)

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di "edifici civili ed industriali" "**OG1**" in classifica **V^**. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 5 del «CSA».

Art. 8. (Normative di riferimento)

L'esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici:

a) d.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii., recante il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici*";
c) d.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, recante il "*Capitolato Generale d' Appalto dei lavori pubblici*", (nel seguito individuato più brevemente come «CGA»), nelle parti ancora applicabili dopo la parziale abrogazione di cui all' art. 358 del Regolamento di attuazione;
d) d. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel seguito indicato più brevemente come «TUSL»;
e) "*Regolamento per l' amministrazione e la contabilità dell' INPS*", approvato con Delibera del C.d.A. n° 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme, nel seguito individuato più brevemente come «RAC»;
f) Il "*Capitolato Speciale di Appalto*", nel seguito individuato più brevemente come «CSA».

L' Appaltatore dovrà applicare comunque tutte le normative vigenti in ma-

teria di appalti pubblici, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni (od ulteriori leggi) che dovessero essere approvate in data successiva all' aggiudicazione dei lavori oggetto dell' appalto.

TITOLO II^ - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9. (Documenti che fanno parte del contratto)

Ai sensi dell'art. 137 del Codice, fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) Il CSA;

c) gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'art. 4 punto 9 del C.S.A.;

d) le polizze di garanzia

e) Atto di designazione del Responsabile Esterno al trattamento dei Dati Personali, ai sensi del d.Lgs. 196/03.

Art. 10. (Disposizioni particolari)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 11. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche e

integrazioni. In particolare, si impegna a:

a) comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente appalto, entro **7** (diconsi **sette**) giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso e provvederà a comunicare ogni singola modifica relativa ai dati trasmessi;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all' appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. in epigrafe indicato;

c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all' art. 3, commi 2, 3 e 4, della precitata legge n° 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste.

L' Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti già stipulati ovvero da stipulare con i propri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente articolo ed a trasmettere alla Stazione appaltante, ai sensi del comma 9 del ridetto art. 3 della legge n° 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto o mediante l' invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui sopra.

L' Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell' inadempimento della propria controparte (su-

bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12. (Direzione dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento)

La Stazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell' esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell' ordinamento vigente e secondo i principi e le regole di buona fede e correttezza:

a) *Responsabile Unico del Procedimento*: Dott.Ing. Nicola Borraccia, Coordinatore generale Tecnico Edilizio, nel seguito individuato più brevemente come «RUP»;

b) *Direttore dei lavori*: Dott.Ing. Pier Luigi PEZZI, Coordinatore centrale Tecnico Edilizio, nel seguito più brevemente indicato come D.L..

Art. 13. (Domicilio e rappresentanza dell' Appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 del CGA, l' Appaltatore ha dichiarato di aver eletto il proprio domicilio presso [...] in [...] alla via [...] n° [...].

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell' Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ai sensi dell' art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esclusivamente il Legale Rappresentante, [...] nato a [...] il [...], e l' Amministra-

tore e/o Direttore Tecnico, […] nato a […] il […].

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell' Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la […], Agenzia di […], con sede e direzione in […] al […] n° […], codice IBAN: […].

Ai sensi dell' art. 4 del CGA, l' Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali occorrenti per l' esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L' Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dell' operato del di lui rappresentante.

L' Appaltatore od il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell' appalto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell' Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall' Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, viene sollevata da qualsivoglia responsabilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo II^ - Art. 11 del CSA.

Art. 14. (Direttore di Cantiere)

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del

CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo II^ - Art. 11 del CSA.

TITOLO III^ - Cauzioni e Garanzie

Articolo 15. (Cauzione definitiva e Fidejussione a garanzia dell' anticipazione)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l' Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante [...] numero [...] in data [...] rilasciata dalla società/dall' istituto [...], agenzia/filiale di [...], per l' importo di [...] € (diconsi [...]/[...]euro), pari al [...] percento dell' importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell' avanzamento dell' esecuzione, nel limite massimo del 75% dell' iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto

ed è svincolata automaticamente all' emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova altresì applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Ai sensi dell'art. 26 *ter* della legge 89 del 2013, come modificato dall'art. 8 del D. lgs n. 192 del 31.12.2014, coordinato con la legge di conversione n. 11 del 27/02/2015, nonché ai sensi dell' articolo 26 del CSA, l'appaltatore ha facoltà di richiedere le anticipazioni ivi previste In tal caso si applicano gli art. 124 e 140 del Regolamento che prevedono, tra l'altro, specifiche disposizioni in tema di garanzie e fidejussioni nonché di decadenza dal beneficio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo V^ - Art. 26 del CSA.

<u>Articolo 16. (Obblighi assicurativi)</u>

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Nei modi e nei termini indicati dal disciplinare e dall'art. 36 del CSA l' Appal-

tatore ha prodotto:

1) polizza di assicurazione n. [...] rilasciata in data [...],dalla società [...]- Agenzia [...], ai fini della copertura assicurativa contro i danni di esecuzione, nella forma "Contractors All Risks (C.A.R.)". Tale polizza deve coprire tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto e così distinta:

partita 1) Per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero accordo quadro;

partita 2) Per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo base dell' accordo quadro;

partita 3) Per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo base dell' accordo quadro;

2) polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) n. [...] emessa dalla [...]in data [...], per danni verso terzi derivanti da ogni causa, ivi compresa la causa accidentale, per una somma assicurata(massimale/sinistro) non inferiore a **1.000.000,00 €** (dicesi **unmilioneeuro/00**).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n° 123.

TITOLO IV^ - TERMINI PER L' ESECUZIONE

Articolo 17. (Durata accordo quadro, consegna, inizio lavori, termini per

l'ultimazione, sospensioni e proroghe)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ del CSA.

Articolo 18 (Penali in caso di ritardo)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ art. 19 del CSA

TITOLO V^ - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 19. (Lavori a corpo, a misura ed in economia)

Si richiama espressamente ed integralmente tutto quanto indicato al Capo IV^ del CSA.

TITOLO VI^ - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 20. (Obblighi previsti dal decreto 55/2013 e dall'art. 17-*ter* del D.P.R. 633/1972)

L'Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.MEF 3 aprile 2013, n. 55, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA: **UF5HHG**. Inoltre il d.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 80, prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG).

Tutte le ulteriori informazioni relative alle modalità di fatturazione elettronica potranno essere reperite sul profilo del committente: http://www.inps.it

seguendo il seguente percorso: > Aste Gare Fornitori (tendina in alto) > fatturazione elettronica (a sinistra in basso) > Istruzioni ed esempi per la compilazione (a sinistra in basso).

Si applica l'art. 17-*ter* del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 190/2014, con conseguente versamento dell'Iva sulle fatture a cura dell'Istituto; pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo Esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo IV^ del CSA.

TITOLO VII^ - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 21. (Call center, servizio fax e riprese fotografiche)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VII^ del «CSA».

TITOLO VIII^ - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 22. (Subappalto, responsabilità in materia di subappalto e pagamento dei subappaltatori)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo IX ^ del «CSA».

TITOLO IX^ - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 23. (Adempimenti preliminari, norme di sicurezza, piani di sicurezza e loro osservanza ed attuazione)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VIII^ del CSA.

TITOLO X^ - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 24. (Ultimazione dei lavori, manutenzione, conto finale e collaudo)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XI^ del CSA.

Articolo 25. (Riserve dell'Appaltatore)

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L'Appaltatore è tenuto a firmare il registro di contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui non firmi il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di **15** (diconsi **quindici**) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, il D.L. ne farà espressa menzione nel registro.

Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto negli artt. 190 e 191 del Regolamento.

TITOLO XI^ - CONTROVERSIE - MANODOPERA - ESECUZIONE D' UFFICIO

Articolo 26. (Accordo bonario)

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al **10%** (dicesi **diecipercento**) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codi-

ce, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-*bis*, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.L., ove già nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante entro **90** (diconsi **novanta**) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro **30** (diconsi **trenta**) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce **rigetto** della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori **una** sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere **60** (diconsi **sessanta**) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei capoversi precedenti, le controver-

sie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-*bis* del Codice.

Articolo 27. (Definizione delle controversie)

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 28. (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata dalla attestazione di regolarità contributiva di esito negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di re-

golarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al capoverso precedente che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 29. (Recesso)

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2° e 4° dell'art. 134 del Codice.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato previa formale comunicazione all'Appaltatore - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno **30** (diconsi **trenta**) giorni prima rispetto agli effetti del recesso. Decorso tale termine l'Istituto prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo

definitivo. In caso di recesso, troverà applicazione quanto previsto ai commi 5° e 6° dell'art. 134 del Codice.

Articolo 30. (Risoluzione del contratto)

Il presente contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del Codice.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'Istituto appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

b) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza del CSA, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;

e) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

f) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavo-

ro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del citato TUSL;

g) frode nell'esecuzione dei lavori;

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto.

E' fatta salva la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Regolamento.

Articolo 31. (Clausola risolutiva espressa)

Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione

dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di **5** (diconsi **cinque**) anni successivi al termine del vincolo contrattuale;

g) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;

h) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;

i) subappalto non autorizzato;

j) qualora, ai sensi dell'art. 153, comma 7°, del Regolamento l'Appaltatore non si presenti alla data concordata dalle Parti per la redazione del verbale di consegna dei lavori;

k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della prestazione entro il termine di **15** (diconsi **quindici**) giorni dalla contestazione intimata dall'Istituto;

l) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a **6** (diconsi **sei**) mesi;

m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del Codice e dell'art. 123, comma 3°, del regolamento. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzio-

ne predetta. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Istituto appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dall'Istituto appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Istituto appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle

Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori già eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l' importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per l'Istituto appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

TITOLO XI^ - NORME FINALI

Art. 32. (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore).

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XII^ Art. 60 del CSA.

Art. 33. (Proprietà dei materiali, Conformità agli standard sociali, campioni, proprietà dei materiali di demolizione, custodia del cantiere, cartello di cantiere).

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XII^ del CSA.

Art. 34. (Ufficio competente dell'Istituto).

L'ufficio tecnico competente per i lavori in oggetto è il Coordinamento Generale Tecnico Edilizio dell'INPS, sito in Via Ballarin, 42 00142 Roma, PEC: cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it.

Art. 35. (Accesso agli atti)

Ai sensi dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., sono sottratte all' accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell' organo di collaudo formulate sulle domande e sulle riserve dell' Appaltatore.

Art. 36.(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (nel seguito, più brevemente indicato come *Codice Privacy*), la Stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suindicato *Codice Privacy* e per le finalità strettamente connesse all' esecuzione del presente contratto nella misura non eccedente le predette finalità.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dal *Codice Privacy*.

Con la sottoscrizione del presente atto, l' Appaltatore autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto.

Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Incaricato del trattamento è l'Ing. Nicola Borraccia, in qualità di RUP.

Articolo 37. (Varie)

Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto.

Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Art. 38. (Norme di chiusura)

Il CSA prevarrà sul presente contratto per ogni eventuale discordanza che dovesse evidenziarsi tra gli stessi, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente contratto in deroga al CSA.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda integralmente al «CSA».

****

Il presente contratto di appalto è costituito da n° [...] facciate e, formato in triplice copia, dopo averne dato lettura e ricevutane piena conferma, è stato sottoscritto in calce e sul margine di ogni foglio dalle Parti qui intervenute.

In Roma, addì [...].

L' Appaltatore La Stazione appaltante

_____ _____

L' Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli:

Art. 3 (Durata del contratto), Art. 10 (Disposizioni particolari), Articolo 16. (Obblighi assicurativi), Art. 18 (Penali in caso di ritardo), Art. 25 (Riserve dell'appaltatore), Art. 26 (Accordo bonario), Art. 27 (definizione delle controversie), Art. 28 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), Articolo 29 (Recesso), Articolo 30 (Risoluzione del contratto), Articolo 31 (Clausola risolutiva espressa);

nonché dei seguenti Capi del Capitolato Speciale di Appalto con gli articoli ivi contenuti:, Capo 3: Termini per l'esecuzione, Capo 4:Contabilizzazione e liquidazione lavori, Capo 5: Disciplina economica, Capo 8:Disposizioni in materia di sicurezza, Capo 11: Disposizioni per l'ultimazione.

L' Appaltatore

_____